

IL DANNO AMBIENTALE – parte II

Esame della proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (comm (2002) 17 del 23.01.2002).

➤ Premessa

L'elaborazione della normativa comunitaria sul danno ambientale si snoda attraverso i seguenti documenti:

- Libro verde sulla Responsabilità Ambientale del 1993. Ha la consistenza di un Agenda Lavori.
- Libro Bianco del 2000, ove si afferma la necessità di tradurre le disposizioni sulla Responsabilità Ambientale in una direttiva comunitaria, essendo forte l'esigenza di superare gli ordinamenti nazionali al fine di evitare fenomeni di concorrenza sleale tra operatori portati inevitabilmente a fissare la sede legale in stati ove le difese legali sono più deboli.
- Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del gennaio 2002
- Parere espresso dal Comitato economico e sociale in merito alla Proposta Direttiva, datato 7.10.2002 n. 241/31

➤ I contenuti della proposta di Direttiva del 2002.

Nel testo, la riparazione del danno è riferita solo ad alcune forme di danno ambientale: danno alla Biodiversità, danno alle acque e danno al terreno, conseguente ad attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore delle leggi di recepimento dei vari Stati.

- ❖ Il danno è qualificato come un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio naturale che può prodursi direttamente e che è cagionato da un'attività prevista nella stessa direttiva. Per le altre definizioni valide ai fini della Direttiva si rinvia alla lettura dell'art. 2 (allegato)
Per l'imputazione soggettiva, esistono sostanziali elementi differenziali rispetto alla Disciplina dell'ordinamento italiano.

La proposta di direttiva prevede un sistema di responsabilità oggettiva per i casi di danno ambientale (alla biodiversità, all'acqua e al terreno) conseguente all'esercizio di attività a rischio intrinseco elencate nell'allegato I; per il danno alla biodiversità prevede anche la responsabilità di soggetti diversi rispetto a quelli dell'allegato I, sempre che per questi sia dimostrato o verificato l'elemento soggettivo della colpa e del dolo.

Sono previste eccezioni al principio della responsabilità oggettiva opponibili da parte del soggetto che esercita un'attività intrinsecamente pericolosa (esempio dimostrazione di una causa alternativa causativa del danno; condotta legittimata dalla legge).

Per converso l'art. 18 L. 349/86 richiede sempre l'indagine sull'elemento soggettivo della colpa o del dolo e sul nesso di causalità.

Si avvicina invece al sistema comunitario, il regime introdotto dall'art. 17 del D. Lgs. 22/97 (obblighi di bonifica), ove in effetti la bonifica incombe sempre sul causatore del danno anche in caso di causazione accidentale. E' da dire poi che l'art. 17 del D. Lgs 22/97 riguarda "chiunque" e non un numero chiuso di soggetti.

Parallelamente per il danno alle acque nell'art. 58 del D. Lgs 152/99 non vi è la limitazione soggettiva associata all'esercizio di attività intrinsecamente pericolose, ma l'obbligo di intervento è a carico di chi infine ha agito con un comportamento commissivo o omissivo in violazione dello stesso D. Lgs 152/99.

In sintesi:

- L'art. 17 del D. Lgs. 22/97 sulle bonifiche, appare più vicino all'approccio comunitario; prescinde dalla colpa, non ha pretese punitive ed consegue l'obiettivo di eliminare

contaminazioni pericolose per la salute e per l'ambiente. Il danno non eliminabile con la bonifica è risarcibile con l'azione ex art. 18 L. 349/86.

- L'art. 58 del D. Lgs 152/99 segue un modello analogo a quello dell'art. 17 D. Lgs 22/97 vicino dunque al modello comunitario ma si riadegua all'art. 18 L. 349/86 per quanto attiene l'imprescindibilità all'elemento soggettivo della colpa e/o del dolo.

➤ **Esame del Parere del Comitato Economico e sociale in merito alla proposta di Direttiva comunitaria reso in data 7.10.2002**

- Il Comitato ha osservato in chiave critica che la proposta di Direttiva non comprende i danni alle biodiversità in generale o alla salute dei consumatori, arrecati da organismi geneticamente modificati (OGM)
- A parere del Comitato lo stesso concetto di Biodiversità definita con riferimento alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE sugli habitat naturali e sugli uccelli è limitato perché esclude aree non protette anche nel caso in cui il danno modifichi gravemente uno spazio o possa incidere sulla salute degli abitanti della zona.
- Importante e significativa è la critica del Comitato sulla mancata previsione di una obbligatoria garanzia finanziaria per dare efficacia alla regolamentazione (la garanzia era prevista nel parere reso dallo stesso comitato sul Libro Bianco).

E' intuibile come la mancata obbligatorietà attenui l'efficacia della proposta.

Avv. Fabio Senes
Direttore Settore Diritto Ambientale